

Edizione di mercoledì 28 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Migliorie su beni di terzi: è riconosciuto il diritto al rimborso Iva?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta su beni strumentali solo con Durc regolare
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DICHIARAZIONI

Le detrazioni delle spese per gli addetti all'assistenza personale
di **Laura Mazzola**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Senza certificato responsabilità senza limiti del cessionario d'azienda
di **Fabio Landuzzi**

IVA

Effettività dell'acquisto ed inerenza del bene ai fini della detraibilità dell'Iva
di **Angelo Ginex**

ENOGASTRONOMIA

Conoscere il sapore umami: l'essenza saporita di proteine e vegetali
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

Migliorie su beni di terzi: è riconosciuto il diritto al rimborso Iva? di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

AIUTI DI STATO: TUTTE LE REGOLE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sono state sostenute delle spese per lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili di terzi, detenuti in locazione. È possibile richiedere il rimborso dell'eccedenza Iva?

In materia di Iva, è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione in ipotesi di immobile di proprietà di terzi, condotto in locazione (o con altri contratti), purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale.

Ma, la sussistenza delle condizioni per la detrazione dell'Iva non implica l'automatico riconoscimento del diritto al rimborso della eventuale eccedenza di Iva, inerente alle spese per la realizzazione di opere di miglioramento eseguite su beni di terzi.

A questo proposito, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 10110 del 28.05.2020 (e, analogamente, con Ordinanza n. 24518 del 04.11.2020), in materia di spese sostenute per il miglioramento di beni immobili di proprietà di terzi e detenuti in comodato, ha escluso la possibilità di rimborso dell'imposta.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta su beni strumentali solo con Durc regolare

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [circolare 9/E/2021](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito agli investimenti in beni strumentali che danno diritto ad usufruire del credito di imposta di cui all'**articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020**.

Come noto, la **Legge di bilancio 2021** riconosce un **credito di imposta** da utilizzare in compensazione alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa, che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi**, materiali o immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Gli investimenti interessati decorrono **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022** ovvero 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto in pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tra i chiarimenti forniti nella [circolare 9/E/2021](#) spiccano quelli relativi al **furto di beni** sui quali è stato calcolato il credito di imposta e quelli relativi alla **regolarità contributiva**.

Per quanto riguarda il primo punto, il **furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione** dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla **volontarietà della scelta del beneficiario**.

Al riguardo, si ricorda che il **comma 1060** dell'articolo unico della **Legge di bilancio 2021** prevede la "**rideterminazione**" del credito d'imposta nell'ipotesi in cui "**i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto**" **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione.

Tale **disposizione antielusiva**, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la

stabilità e la **durata** degli investimenti oggetto dell'agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario **estromette volontariamente** (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d'impresa o dall'esercizio dell'arte e professione. La norma intende, in altri termini, escludere dall'agevolazione **investimenti a carattere temporaneo**, realizzati al solo fine di fruire del **credito d'imposta**.

Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, **comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti**, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni, proprio perché **indipendente dalla volontà del beneficiario**, non comporta l'applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell'agevolazione.

La **circolare 193/1998** del Ministero delle Finanze, par. 1.3.2, con riguardo alla perdita di beni dovuta ad **eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto**, indica, tra i modi per comprovare la perdita dei beni:

- idonea **documentazione di un organo della pubblica amministrazione**
- o, in mancanza, **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi della **L. 15/1968**, da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, idonea documentazione,
- oppure **comunicazione su carta libera** da inviarsi, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla scoperta o notizia, agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente).

Per quanto riguarda invece le imprese **escluse dall'agevolazione** si ricorda che **sono escluse quelle in liquidazione o assoggettate a procedure concorsuali** e le **imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#)**.

Fermo restando il rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro**, dettata dall'ultimo periodo del **[comma 1052](#)** della **L. 178/2020**, in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d'imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia **correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ritiene che la **disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta** costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

In proposito si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità **all'atto di ciascun utilizzo in compensazione** e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, **pur non avendolo richiesto, l'avrebbe ottenuto perché in regola** con gli obblighi contributivi.

Diversamente, il **Durc “irregolare”** (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) **preclude la fruizione del credito d'imposta spettante**.

Il Durc “irregolare”, altrimenti detto “**negativo**”, è quello richiesto e non rilasciato per irregolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.

Nel caso in cui il credito (quota annuale del credito d'imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, **tale utilizzo dovrà ritenersi indebito**, atteso che, come sopra specificato, **la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d'imposta maturato**.

In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all'obbligo di **versamento di quanto indebitamente compensato**, comprensivo di **interessi**, troverà applicazione la **sanzione** di cui all'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#), prevista per l'utilizzo del credito di imposta “*in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti*”, pari al **trenta per cento** del credito utilizzato.

DICHIARAZIONI

Le detrazione delle spese per gli addetti all'assistenza personale

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **spese sostenute** per gli **addetti all'assistenza personale** sono **detraibili** solo nei **casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**.

In particolare, sono considerate non autosufficienti, oltre alle persone che hanno bisogno di **sorveglianza continua**, coloro che, in presenza di **patologie riconosciute**, non sono in grado di:

- **assumere alimenti;**
- **espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale;**
- **deambulare;**
- **indossare autonomamente gli indumenti.**

Tale stato di non autosufficienza deve risultare da **certificazione medica**, ovvero da **autocertificazione** attestante il possesso della certificazione medica.

La **detrazione**, riconosciuta a fronte delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti, è pari al **19 per cento**, da calcolare su un **importo massimo di 2.100 euro**, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1 lett. i-septies, Tuir](#), purché il **reddito complessivo**, collegato al periodo di imposta di riferimento, non superi i **40.000 euro**.

Le spese devono essere debitamente certificate da **idonea documentazione**, contenente:

- gli **estremi anagrafici** e il **codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento** (essendo possibile portare in detrazione anche spese sostenute per altri soggetti) **e di quello che effettua l'assistenza** e, di conseguenza, riceve il pagamento;
- nell'ipotesi di **spesa sostenuta in favore di un familiare**, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Si ricorda, inoltre, che la **detrazione spetta a condizione che l'onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale** ovvero per mezzo di **altri sistemi di pagamento tracciabili**.

Tra le spese considerate per l'assistenza di persone non autosufficienti rientrano anche le **prestazioni di assistenza rese** da:

- **case di cura o di riposo**, le quali sono tenute a certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante;
- **cooperative di servizi**, le quali devono specificare, all'interno della documentazione, la natura del servizio reso;
- **agenzie interinali**, le quali devono specificare, all'interno della documentazione, la qualifica contrattuale del lavoratore.

Diversamente, **la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici**, che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale, e per i **contributi previdenziali** che sono **deducibili** dal reddito ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, Tuir](#).

Al fine della compilazione del **modello 730/2021** occorre inserire tali spese nei **rigli da E8 a E10** con il **codice 15**, denominato **"Spese di assistenza personale"**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Senza certificato responsabilità senza limiti del cessionario d'azienda

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18117/2021, che già ha formato oggetto di commento nel precedente contributo "[Limiti alla responsabilità tributaria del cessionario di un ramo d'azienda](#)", come si era anticipato, propone diversi spunti di riflessione sulla questione della **responsabilità del cessionario di azienda** nell'ambito della disciplina regolata dall'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#).

Un aspetto di comune interesse è rappresentato dal ruolo giocato dal "**certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti**" che è previsto dal **comma 3** dell'articolo 14, il quale dispone che laddove tale certificato sia "**negativo**" questo abbia "**pieno effetto liberatorio del cessionario**" che ugualmente è liberato laddove "**il certificato non sia rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta**".

Ci si pone, però, un interrogativo: cosa accade al **cessionario** se **non richiede il certificato**?

Una precedente giurisprudenza della **Cassazione (sentenza n. 17254/2017)** aveva assunto una posizione per così dire più lasca, in quanto aveva affermato che la norma **non introduce un obbligo** del cessionario di richiedere il certificato, bensì solo **una facoltà** che gli consente di godere una "**liberatoria anticipata**"; tale sentenza aveva soprattutto affermato che la **limitazione della responsabilità** del cessionario al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti dell'Amministrazione Finanziaria **non** potesse essere **riservata solo al cessionario** che **preventivamente domanda all'Amministrazione** l'attestazione della posizione debitoria del cedente, perché altrimenti la norma, che nasce con una "**ratio di favore**" per il contribuente, verrebbe ad assumere un "**effetto sostanzialmente sanzionatorio**" tanto che avvicinerebbe la posizione del cessionario non richiedente il certificato alla stessa posizione del **cessionario in caso di operazione compiuta in frode** ([articolo 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 472/1997](#)).

Quindi, la mancata richiesta del certificato da parte del cessionario non avrebbe un effetto di

modifica peggiorativa del perimetro della sua responsabilità solidale con il cedente, bensì lo **priverebbe dell'effetto liberatorio anticipato** proposto dalla norma.

Rispetto a questa interpretazione si pone tuttavia in **netta opposizione** la recente ordinanza qui in commento, la quale interpreta la norma in una prospettiva diversa, che è intesa voler **“premiare la diligenza** (ndr. del cessionario) **nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente”**.

Ebbene, laddove questi **non ottemperi** a quella che viene aggettivata come una **“diligente condotta”**, ne consegue che si realizzerebbe in capo al soggetto cessionario una sorta di **“responsabilità oggettiva in bianco”** che riguarderebbe **tutti i debiti fiscali del cedente** relativi al **triennio anteriore alla cessione**, ed anche se al momento della cessione essi non risultavano dagli atti dell'Amministrazione.

Si avrebbe quindi una responsabilità che, secondo questa posizione interpretativa della Cassazione, si ancora sulla **“condotta omissiva del contribuente”**.

Perciò, il **cessionario che non si adopera** per richiedere agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria la certificazione riferita alla posizione debitoria del cedente, si espone, secondo questa **interpretazione assai punitiva**, al rischio di rispondere anche del **debito fiscale non ancora accertato dall'Amministrazione al momento della cessione**.

Ed è ciò che si è verificato esattamente nel **caso oggetto dell'ordinanza** in commento, in cui, a fronte di una **cessione di ramo di azienda avvenuta nel 2006**, senza che il cessionario avesse richiesto la certificazione all'Amministrazione Finanziaria, in seguito ad un controllo automatizzato compiuto nel 2007 – perciò ben **oltre il momento del trasferimento** dell'azienda – emerse un debito fiscale riferito al 2004, e quindi **rientrante nel triennio di responsabilità solidale** del cessionario.

Secondo la Cassazione, in questa circostanza **non poteva trovare applicazione il limite** dell'[articolo 14, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#) che circoscrive la responsabilità del cessionario al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti dell'Amministrazione Finanziaria, nel presupposto che la responsabilità delineata dal comma 1 dell'articolo 14 sarebbe **del tutto autonoma** dalle disposizioni che seguono, ivi incluse quelle dei **commi 2 e 3** dello stesso articolo.

IVA

Effettività dell'acquisto ed inerenza del bene ai fini della detraibilità dell'Iva

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In **tema di Iva**, ai fini della detraibilità dell'imposta, **occorre accertare l'effettiva inerenza del bene acquistato rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra il concreto svolgimento dell'attività d'impresa**; è l'acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l'applicazione del sistema dell'Iva e, quindi, della detrazione, mentre, l'impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina solo l'entità della detrazione iniziale e quella delle eventuali rettifiche.

È questo quanto affermato dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 21439**, depositata ieri **27 luglio**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da **un avviso di accertamento** emesso nei confronti di una s.r.l., **con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava il diritto al rimborso Iva e l'illegittima deduzione dei costi sul presupposto che era stato acquistato un capannone al solo scopo di ottenere** il pagamento dal Ministero delle Attività Produttive delle ulteriori rate del contributo concesso e il rimborso dell'Iva.

L'avviso **veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale**, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado rigettavano l'appello dell'Amministrazione finanziaria sostenendo che **l'acquisto del capannone industriale era stato effettivo** e rientrava nel progetto di imbottigliamento delle acque minerali avviato diversi anni prima dell'acquisto e della richiesta del contributo pubblico. La Commissione tributaria regionale rilevava inoltre che il mancato avvio dell'attività era da ricondurre a ragioni burocratiche non imputabili alla società ed alla crisi della venditrice e che **si trattava dell'acquisto di un bene strumentale inerente all'attività svolta ed annotato nei registri Iva, con conseguente diritto al rimborso**.

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi **ricorso in Cassazione** per lamentare la **violazione e falsa applicazione dell'[articolo 19, D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 30, D.P.R. 633/1972](#)**. La

ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avevano tenuto conto dell'effettivo fine dell'operazione e della non inerenza dell'immobile acquistato con l'attività svolta. Infatti, l'acquisto era riconducibile ad un intento fraudolento, effettuato al solo scopo di ottenere il pagamento dei contributi pubblici, da cui si desumeva la mancanza di volontà alla realizzazione dell'attività di imbottigliamento delle acque minerali.

Ebbene, **la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la suddetta doglianza, ritenendo che la pronuncia impugnata risultasse conforme ai principi della giurisprudenza interna ed unionale.**

I giudici di vertice hanno puntualizzato innanzitutto che, **in tema di Iva, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali**, senza che occorra il concreto svolgimento dell'attività d'impresa. **La detrazione dell'imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio**, purchè però finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica (cfr., [Cass. Sent. 3.10.2018, n. 23994](#); [Cass. Sent. 21.09.2016, n.18475](#)).

Trattasi, peraltro, di un orientamento in linea con la **giurisprudenza comunitaria** secondo cui è **l'acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l'applicazione del sistema dell'Iva e, quindi, della detrazione, mentre, l'impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina solo l'entità della detrazione iniziale e quella delle eventuali rettifiche** (cfr., **Corte di Giustizia 28.02.2018, causa C-672/16, Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA**). Diversamente, afferma la Cassazione, *«si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell'imposta, che comporterebbe disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano la medesima attività»*.

In definitiva, **ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, in primo luogo è necessario che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica "programmata" in vista della successiva attuazione** (cfr. [Cass. Ord. 12.02.2020, n.3396](#); [Cass. Ord. 26.02.2019, n.5559](#)). In secondo luogo, come precisato anche dalla Corte di Giustizia, il mancato utilizzo del bene deve essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente (cfr., **Corte di Giustizia, 12.11.2020, causa C-734/19, Soc. ITH Comercial Timisoara**).

Nella fattispecie al vaglio della Corte, **i giudici di secondo grado hanno correttamente accertato che l'acquisto era stato effettivo e soprattutto hanno considerato l'inerenza del bene nell'ambito dell'attività d'impresa della società acquirente.**

Era infatti emerso che la compravendita dell'immobile rientrava nel progetto di imbottigliamento delle acque minerali avviato dieci anni prima dell'acquisto e sei anni prima della richiesta e dell'ottenimento del contributo pubblico. Al momento della dichiarazione di fallimento della società venditrice, nel capannone industriale erano stati rinvenuti grossi quantitativi di bottiglie di vetro, acquistate proprio in vista dell'imbottigliamento delle acque

minerali che si intendeva realizzare.

Infine, **il mancato utilizzo non era dipeso dalla volontà della società, ma da circostanze alla stessa non imputabili**, quali le ragioni burocratiche e la circostanza che la cedente era stata dichiarata fallita.

ENOGASTRONOMIA

Conoscere il sapore umami: l'essenza saporita di proteine e vegetali

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

Il **sapore umami** è il cosiddetto **quinto sapore** ed è spesso associato al gusto del dado o della carne. Ma pure il pomodoro maturo ha il sapore di umami, crudo, cotto o in salsa è delizioso ma nessuno lo metterebbe mai dentro ad una macedonia!

Attenzione però, a non confondere il gusto umami con il sapore salato!

Il **sapore umami è il primo gusto che impariamo a conoscere** fin dalla nostra nascita visto che il latte materno è dieci volte più saporito di quello di mucca.

Il piacere che prova un neonato ad assaporare il latte materno potrebbe essere il modo con cui la selezione naturale ci assicura che stiamo mangiando il cibo giusto.

Ma come mai, nonostante sia il primo sapore con il quale veniamo in contatto, c'è ancora così poca chiarezza intorno all'umami?

Forse perché l'anno della sua scoperta è ancora relativamente vicino.

Nel 1909, un professore di chimica dell'Università Imperiale di Tokyo, Kikunae Ikeda, pubblicò un articolo nel quale dichiarava di aver scoperto un quinto sapore oltre ai quattro già conosciuti all'epoca. **Il quinto sapore era definito “umai” (saporito) ed era associato al gusto dei cibi proteici.**

Il sapore venne associato al gusto del brodo a base di tonno bonito essiccato e all'alga Kombu. Nel tempo, al termine “umai” venne aggiunto il **suffisso “mi” (essenza).**

Umami significa quindi “essenza saporita”.

Sapendo che si trattava di un gusto presente nelle alghe marine, il professor Ikeda, attraverso elaborati processi di distillazione, vaporizzazione e cristallizzazione, trovò una sostanza cristallina che sapeva di **brodo d'alga**: si trattava di **acido glutammico**, il cui sale sodico (glutammato monosodico) era responsabile del **gusto umami più intenso.**

Nel 1985, venne scoperto il recettore specifico che veicola l'informazione al cervello.

La percezione del gusto “umami” indica che stai consumando un **cibo nutriente ricco di proteine**: carne, pesce, parmigiano, prosciutto ma anche verdure come pomodori, piselli, fino alla versione “vegana” con funghi shiitake essiccati e usati al posto del pesce.

Il sapore umami **si percepisce attraverso due diversi recettori** che riconoscono il cloruro di sodio cioè il normale sale da cucina:

- uno **riconosce il sodio** ed è sensibile solo ad esso,
- l'altro reagisce al **cloruro di sodio** e ad altri sali ma solo ad alte concentrazioni e produce comportamenti di repulsione.

Questo spiegherebbe parte della confusione creatasi intorno al sapore umami, **spesso confuso con il salato**.

Lo studioso giapponese dimostrò che per concentrazioni inferiori a una parte di sale su quattrocento di acqua, il gusto del sale da cucina non è più percepibile, mentre il glutammato monosodico si percepisce ancora con diluizioni di una parte su tremila.

L'evoluzione, spiegata da Darwin, non è un processo unidirezionale ma può avere anche la retromarcia.

I geni, nell'evoluzione, possono perdere il loro smalto attraverso mutazioni accumulate, fino a trasformarsi in “pseudogeni”, ormai inutili.

Questo spiega perché negli animali carnivori, come i leoni o anche i nostri gatti, la proteina recettoriale per il sapore dolce sia sparita.

Il nostro gatto di casa può bere il latte ma solo perché attratto dal gusto umami e dal contenuto grasso che trova in esso.

Mentre gli orsi, che sono anche carnivori, consumano anche bacche e quindi possiedono ancora la proteina recettoriale del gusto dolce, per questo sono ghiotti anche di miele.

Infine, per dimostrare come la cattiva abitudine di masticare poco porti a brutte conseguenze, vorrei portare l'esempio dei leoni marini, dei delfini e dei pipistrelli che hanno perso i recettori sia del gusto e sia dell'umami, semplicemente perché ingoiano il cibo intero senza masticarlo.



Approfondisci con noi!

Vieni a leggerci!

LeROSA